

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini,
in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio
1934 nr.1214;

VISTO il Decreto-legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14
gennaio 1994 nr. 19;

VISTO il Decreto-legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20
dicembre 1996 nr. 639;

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al
Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 25875 del registro di Segreteria ed esaminati gli
atti e documenti del giudizio;

VISTA l'Ordinanza istruttoria n. 14/2025 assunta nell'udienza dell'11
gennaio 2024, depositata il 31 gennaio successivo e ritualmente notificata alle
Parti;

VISTI i documenti ed i chiarimenti trasmessi in adempimento dell'ordine
istruttorio dal Liceo Artistico e Musicale "Foiso Fois" (nota prot. n. 0002516
del 06/02/2024);

nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025 presenti in aula l'avv. Daniele

Conдеми per il ricorrente e quest'ultimo, nessuno presente per le Amministrazioni resistenti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 25875 del registro di segreteria, promosso da:

- R. C. (c.f. Omissis), nato a Omissis il Omissis, residente in Omissis, in via Omissis, (PEC: Omissis) inizialmente in proprio e successivamente rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Conдеми (c.f.: CNDDNL73R20H118N; pec: jecond@pec.giuffrè.it), con domicilio eletto presso il di lui studio in Cagliari, Via Pessina, n. 36, nonché presso l'indirizzo digitale (mail: jeocnd@tin.it) come da procura agli atti;

contro

- Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico regionale per la Sardegna, Ufficio V Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis comma 1, c.p.c., per delega agli atti, dal dott. Antonio Cardia (c.f. CRDNTN58D09B789J), dal dott. Paolo Atzori e dalla dott.ssa Iwona Wronka, dipendenti dello stesso Ministero, con domicilio eletto presso l'ufficio sito in Cagliari Via Giudice Guglielmo, 44 – 46 (pec: uspca@postacert.istruzione.it);
- INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), gestione ex Inpdap, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia

(C.F. STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37590, Raccolta n.7131, del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621)

per la declaratoria di riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con il computo, nella “quota A” della pensione, delle ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario settimanale, previo annullamento degli atti di attribuzione della pensione con interessi e rivalutazione monetaria.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto datato 17 dicembre 2022, firmato personalmente, pervenuto in copia via PEC in data 19 dicembre 2022 e depositato in originale in data 8 marzo 2023, il ricorrente, già docente di ruolo nella Scuola media di secondo grado, collocato a riposo dal 1° settembre 2010, per limiti di età, con trattamento pensionistico iscritto al n. 17139265, chiedeva la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con il computo, nella “quota A” della pensione, delle ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario settimanale, previo annullamento degli atti di attribuzione della

pensione, con interessi e rivalutazione.

A sostegno della propria domanda rappresentava di essere stato docente di ruolo nella Scuola Secondaria di Secondo grado, collocato a riposo, a domanda, per raggiunti limiti di età a far data dal 1° settembre 2010 e di aver espletato nell'ultimo anno della propria carriera, esattamente dal 2 dicembre 2009 al 20 maggio 2010, l'insegnamento di Filosofia in Corsi integrativi (5° anno) attivati presso il Liceo Artistico Statale "Foiso Fois".

Affermava, altresì, il ricorrente che gli emolumenti percepiti per tali ore di insegnamento aggiuntive, espletate in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale e retribuite con corrispettivi aventi natura stipendiale, avrebbero dovuto essere calcolati nella "quota A" della pensione prevista dall'art. 13, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 503/1992, in applicazione, oltre che dell'art. 8 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in virtù del quale *"tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza"*, anche dell'art. 88 del d.P.R. n. 417 del 1974, che equipara i corsi integrativi al servizio ordinario (come da circolare ministeriale n. 418 del 1969). Soggiungeva anche che dette ore di insegnamento rientravano nella disciplina del Cap. 1 del CCNL del Comparto scuola del 5 agosto 1995 (applicabile *ratione temporis* al suo rapporto di servizio), rubricato *"Retribuzione"*, e non in quella successiva del Cap. 2, riguardante le *"retribuzioni accessorie"*.

Alla luce delle suesposte considerazioni e motivazioni, con riserva di presentare ulteriore documentazione utile all'accoglimento della propria istanza, chiedeva il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico con l'inclusione nella cd. "quota A" di

pensione delle ore di insegnamento effettuate in eccedenza rispetto al normale orario settimanale nell'anno scolastico 2009/2010 dal 2 dicembre 2009 al 20 maggio 2010, nei Corsi integrativi (5° anno) attivati presso il Liceo Artistico Statale "Foiso Fois".

Rappresentava di aver notificato alle competenti Amministrazioni atto di diffida e messa in mora per l'ottenimento in via amministrativa del proprio diritto ma che il termine per adempiere era scaduto inutilmente. Unitamente all'atto introduttivo del presente giudizio, pertanto, allegava anche detta documentazione.

Con nota di costituzione del 28 giugno 2023, depositata il 29 giugno successivo, confermando le argomentazioni, deduzioni, eccezioni, produzioni e conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio, si costituiva nell'interesse del ricorrente, in virtù di procura speciale in calce all'atto, l'avvocato Daniele Condemi.

Successivamente, con PEC del 6 settembre 2023, il ricorrente provvedeva ad inoltrare ulteriore documentazione, ad integrazione di quella già prodotta in sede di atto introduttivo del giudizio, rappresentando che il difensore di fiducia si era trovato nell'impossibilità di provvedere direttamente.

1.1. Con nota prot. 0010745.07 del 7 agosto 2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, trasmetteva il fascicolo amministrativo/pensionistico, in formato digitale, del ricorrente.

1.2. In data 12 settembre 2023, si costituiva in giudizio il predetto Ministero, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio V Ambito Territoriale di Cagliari, contestando integralmente, in fatto e in diritto, l'avversa domanda.

In via preliminare, eccepiva la decadenza del ricorrente dal diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, richiamando le disposizioni di cui agli artt. 204, primo comma, lett. b) e 205, del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, e la decadenza dall'esercizio della relativa azione giudiziaria, richiamando l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 4 della l. n. 438 del 1992, in proposito rappresentando che la richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico era giunta all'Amministrazione il 06/06/2022, a distanza di circa 13 anni dal collocamento a riposo del ricorrente e, quindi, ben oltre il termine decadenziale di tre anni previsto dall'art. 205 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973 per la revoca e/o la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza. Analogamente, era da ritenersi decorso anche il termine decadenziale per la proposizione dell'azione giudiziaria poiché questa, ai sensi del richiamato art. 47 del DPR n. 639 del 1970 e ss. mm, può essere proposta non oltre tre anni per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche e un anno per quelle temporanee. Nel caso di specie, invece, il ricorso era stato notificato ad essa amministrazione solo in data 16/09/2023.

Ad ogni buon conto, ferme restando le eccezioni di decadenza, sempre in via preliminare l'Amministrazione eccepiva anche l'intervenuta prescrizione delle somme eventualmente dovute a titolo di differenze pensionistiche per il periodo antecedente il decennio dalla data della notifica del ricorso per cui è causa.

Nel merito, insisteva per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, immotivata, prescritta e non provata, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152

bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

Quanto alla natura delle ore eccedenti l'orario d'obbligo di 18 ore di insegnamento, rammentava che, in via generale, sono da considerarsi quali ore eccedenti quelle prestate dal docente oltre l'orario d'obbligo di 18 ore di insegnamento frontale e non rientranti nelle attività supplementari di cui all'art. 88 del CCNL, che nella tipologia ivi rappresentata annovera anche le *“ore eccedenti prestate nei corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico per l'intera durata della nomina”*.

Precisava, altresì, che il trattamento economico che compete per le prestazioni, svolte in eccedenza all'orario d'obbligo, varia a seconda della tipologia a cui si fa riferimento e, per quanto in questa sede di interesse, chiariva che il trattamento economico del personale che presta servizio per l'intera durata dell'anno scolastico, su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio, è retribuito per l'intero anno scolastico, e comunque sino al 31 agosto, mentre il trattamento economico del personale che presta servizio nei corsi integrativi è retribuito solo ed esclusivamente, per l'intera durata della nomina e, in particolare, per un lasso temporale circoscritto ad alcuni giorni o mesi dell'anno scolastico e in virtù di una libera determinazione del docente che ne fa richiesta ed accetta di svolgerla.

Ne conseguiva, a detta dell'Amministrazione, che gli importi percepiti per l'insegnamento nei corsi integrativi, quali quelli di cui si discute, non rappresentano una retribuzione fissa e continuativa, bensì, accessoria e occasionale e, pertanto, non possono concorrere a formare la “quota A” della base pensionabile di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 417/1988.

Diversamente, quelli percepiti per il servizio annuale su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio, hanno natura stabile, vengono prestate per l'intero anno scolastico, e, pertanto, sono pacificamente incluse all'interno della retribuzione fissa e continuativa e non accessoria.

Quanto al trattamento pensionistico degli emolumenti percepiti per le ore eccedenti, l'Amministrazione, ripercorsa la normativa di riferimento (art. 43 del DPR n. 417/1988; art. 1, comma 9, legge n. 335/1995; art. 43 del DPR n. 1092 del 1973) chiariva che nella "quota A" vanno inclusi gli emolumenti di natura stipendiale e, di converso, esclusi quelli di natura non stipendiale, salvo che la legge non ne disponga espressamente la pensionabilità, mentre le ore eccedenti per cui è causa (3 ore settimanali) svolte nell'ambito di corsi integrativi in un periodo circoscritto (in specie: dal 02/12/2009 al 20/05/2020) e inferiore ad un anno scolastico, frutto di una libera scelta del docente non avendo la natura fissa e continuativa, bensì, meramente occasionale non costituiscono un emolumento di natura stipendiale, bensì, meramente accessorio e come tale non rientrano nella "quota A" della base pensionabile. Sul punto precisava, ancora, che gli emolumenti di natura accessoria vengono considerati nel calcolo pensionistico, ma con un'incisività meno rilevante rispetto ai compensi aventi carattere della fissità e della continuità, del resto, solo questi ultimi, infatti, comportano un incremento proporzionale della base retributiva di riferimento per il calcolo della pensione secondo un criterio non generalizzato e, quindi, non applicabile a qualunque retribuzione temporaneamente e volontariamente percepita dal docente.

Richiamava in proposito le indicazioni operative del Ministero per il personale

dimissionario 01/09/2009 (nota Prot. n. 16140 del MIUR del 23/07/2008) e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 8003/03) e contabile (Corte di Conti, Sez. Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 104 dell'11/03/2008) nonché la nota n. 32509 del 06 aprile 2016, a firma della Ragioneria Generale dello Stato sulla retribuzione da erogare per le ore eccedenti l'orario d'obbligo e sulla natura dei compensi da attribuire alle varie tipologie di prestazioni aggiuntive.

Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità della domanda, vista la decadenza di cui agli artt. 203, 204, 205 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, nonché ex art. 47 del D.P.R. 639 del 30 aprile 1970 e, in ogni caso, il rigetto del ricorso, perché infondato, immotivato, prescritto e non provato con vittoria di spese ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile.

1.3. In data 29 agosto 2023, si costituiva l'INPS, eccependo di non aver provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica in quanto l'Ente previdenziale non aveva ricevuto da parte dell'Amministrazione datoriale, alcun provvedimento, necessario per detta operazione.

Concludeva, quindi, per il respingimento del ricorso, essendo l'Istituto ordinatore secondario, e, in via subordinata, perché *“si disponga affinché l'Ente di appartenenza provveda a quanto indispensabile per la riliquidazione della prestazione pensionistica”*, con vittoria di spese.

1.4. La causa, fissata dapprima per l'udienza del 22 settembre 2023 veniva rinviata all'udienza dell'11 gennaio 2024.

A quest'ultima udienza il Giudice monocratico disponeva approfondimento

istruttorio (ordinanza n. 14/2024) al fine di acquisire tutta la documentazione utile a chiarire la natura delle prestazioni svolte dal ricorrente, già in servizio presso il Liceo Scientifico Pacinotti, in relazione ai corsi integrativi tenuti nell'anno scolastico 2009-2010, presso il Liceo Artistico Statale "Foiso Fois", in quanto essenziale per verificare, impregiudicata ogni valutazione, la fondatezza della domanda.

In particolare, veniva richiesto ai Dirigenti di entrambi i plessi scolastici, ciascuno per quanto di competenza, di chiarire, fornendo anche tutta la documentazione a supporto, compreso il provvedimento di collocamento a riposo del ricorrente: 1) se le ore eccedenti fossero inerenti istituzionalmente ad una cattedra con orario superiore a quello contemplato dall'art. 88 del d.P.R. n. 417 del 1974 o se, invece, fossero previste ad altro titolo; 2) se per l'insegnamento in detto corso integrativo il ricorrente avesse presentato specifica richiesta o avesse comunque espresso la propria disponibilità per le ore da espletarsi (e quindi per il volontario svolgimento di un supplemento orario non obbligatorio) e se fosse stato a tal fine autorizzato da parte del Dirigente scolastico dell'Istituto di appartenenza; 3) se l'incarico fosse da svolgere al di fuori dell'ordinario orario di servizio; 4) quali fossero le modalità di remunerazione previste per le ore in questione (se compensate come ore eccedenti, eventualmente con Fondo di Istituto, o se fossero conglobate nel trattamento stipendiale, seppure non per l'intero anno) e quale fosse il loro regime fiscale (ai fini previdenziali), tenuto conto del disposto di cui all'art. 15, c. 1, della l. n. 724 del 1994 (il quale ha previsto l'assoggettamento alla ritenuta in conto entrate - tesoro della quota di

maggiorazione della base pensionabile).

Per gli adempimenti istruttori veniva stabilito il termine di 60 giorni dalla ricezione del provvedimento e, contestualmente, veniva fissata, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza del 19 giugno 2024.

In accoglimento dell'istanza di differimento formulata dall'INPS a cagione dell'impossibilità dei legali dell'Avvocatura interna di prendere parte all'udienza, veniva disposto un ulteriore rinvio alla successiva udienza del 4 dicembre 2024.

1.5. In relazione al disposto adempimento istruttorio, il Liceo Artistico e Musicale "Foiso Fois" trasmetteva la documentazione contabile relativa ai compensi corrisposti e confermava che nell'a.s. 2009/2010, il ricorrente aveva svolto servizio presso l'istituzione scolastica per n. 3 ore settimanali (eccedenti il proprio orario d'obbligo), a seguito d'incarico conferito espressamente in data 02/02/2009 (come da lettera d'incarico prot. n. 9038 in pari data, versata in atti) e che le ore attribuite allo stesso non erano inerenti a una cattedra con orario superiore a quello contemplato dall'art. 88 del DPR n. 417/1974.

Precisava, altresì, che *"in conformità alla normativa vigente all'epoca e alle disposizioni organizzative impartite dal Ministero dell'Istruzione (art. 191 del D. L.vo n. 297/1994 - C.M. n. 78 del 09/09/2009 - C.M. n. 80 del 19/10/2005 - C.M. n. 4987 del 02/10/2000), le ore d'insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo (3 h) sono state da noi attribuite mediante lettera d'incarico, sulla base di dichiarata disponibilità del docente e autorizzazione pervenutaci dal Dirigente Scolastico del Liceo "Pacinotti" di Cagliari"* e che l'incarico era

stato, dal ricorrente, svolto al di fuori del proprio ordinario orario di servizio. Quanto alle modalità di remunerazione, l'Istituto scolastico chiariva che *“la remunerazione delle ore non è avvenuta con Fondo d'Istituto, né è stata conglobata nel trattamento stipendiale: questa è avvenuta mediante bonifico bancario, effettuato direttamente da questa istituzione scolastica quale corrispettivo dell'attività svolta”* e che *“la remunerazione, avvenuta nel rispetto delle norme collettive di cui all'art. 70 comma 3° CCNL Comparto Scuola 1995, è stata assoggettata ad aliquota fiscale del 27%, nonché a ritenute previdenziali a carico dipendente (8,80% INPDAP e 0,35% F.C.) e Stato (24,20% INPDAP)”*.

Nessun riscontro perveniva, invece, dal Liceo Scientifico Pacinotti, sebbene l'ordinanza n. 14/2024 fosse stata regolarmente notificata.

1.6. Nel frattempo, essendo intervenuta la promozione a superiore incarico dell'originario GUP, il giudizio veniva riassegnato a questo Giudice monocratico, e contestualmente annullata l'udienza del 4 dicembre 2024.

Con proprio decreto del 15 novembre 2024, questo Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione della causa.

1.7. All'odierna udienza, esaurita la discussione orale, acquisiti dalla difesa tecnica del ricorrente ulteriori chiarimenti in merito alla pretesa attorea, come da verbale d'udienza, udite le conclusioni di questi, unica Parte presente in aula, unitamente al proprio assistito, essendo assenti le Amministrazioni resistenti, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

Ritenuto in

DIRITTO

2. Oggetto di causa, quale ulteriormente precisato in udienza, è esclusivamente l'accertamento della spettanza o meno del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente, già docente di ruolo nella Scuola media di secondo grado, collocato a riposo dal 1° settembre 2010, per limiti di età, mediante il computo nella c.d. "quota A" di pensione degli emolumenti percepiti nell'ultimo anno della propria carriera lavorativa, esattamente dal 2 dicembre 2009 al 20 maggio 2010, per l'insegnamento di Filosofia espletato in Corsi integrativi (5° anno) attivati presso il Liceo Artistico Statale "Foiso Fois".

Sostiene il ricorrente la fondatezza della propria richiesta in quanto detti emolumenti, a suo dire, avrebbero natura stipendiale, conseguirebbero ad ore di insegnamento effettuate in eccedenza rispetto al normale orario settimanale nell'anno scolastico di riferimento (2009/2010) e sarebbero state espletate in esecuzione di un preciso obbligo istituzione.

Di diverso avviso il Ministero dell'Istruzione e del Merito che contesta la natura stipendiale degli emolumenti inerenti alle ore per cui è causa poiché svolte nell'ambito di corsi integrativi in un periodo circoscritto (dal 02/12/2009 al 20/05/2020) e inferiore ad un anno scolastico, frutto di una libera scelta del docente in relazione ad un incarico non avente la natura fissa e continuativa, bensì, meramente occasionale.

Il ricorso, per le motivazioni di cui appresso, si appalesa giuridicamente infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato.

2.1. Fermo restando quanto sopra, corre comunque l'obbligo per questo Giudice Unico di rilevare, in via preliminare che, sebbene l'adempimento istruttorio di cui all'Ordinanza 14/2024 sia stato solo parzialmente adempiuto, stante il mancato riscontro, ingiustificato, da parte del Liceo Scientifico Pacinotti, si possa comunque procedere all'esame del merito.

Infatti, a seguito delle precisazioni e della documentazione versata in atti da parte del Liceo Artistico e Musicale Statale "Foiso Fois" è stata ampiamente chiarita la natura dell'incarico affidato al ricorrente e delle ore espletate dallo stesso nel Corso integrativo, e, pertanto, sono presenti in atti tutti gli elementi necessari per il giusto decidere.

2.1.1. Inoltre, sebbene *in limine riti* questo Giudice sia chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali di rito e, gradatamente, quelle preliminari di merito, seguendo, nella trattazione delle questioni, l'ordine logico-giuridico delineato dall'art. 101, comma 2, del codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c.), va sul punto, chiarito che l'ordine di trattazione delle questioni stesse è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza (cfr., Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass. sent. n. 23113/2008; Corte conti, Sezione Prima Centrale d'Appello, sent. n. 410 del 2017 e n. 203 del 2018; Sez. III Centrale App., sentt. n. 170 del 2019 e n. 92/2020; Sezione Seconda Centrale d'Appello, sent. n. 7 del 2021 e n. 635 del 2017).

In specie, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha eccepito la decadenza del ricorrente dal diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, richiamando le

disposizioni di cui agli artt. 204, primo comma, lett. b) e 205, del d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, e la decadenza dall'esercizio della relativa azione giudiziaria, richiamando l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 4 della l. n. 438 del 1992 poiché la richiesta di rideterminazione del trattamento pensionistico è pervenuta ad essa Amministrazione solo in data 06/06/2022 e, quindi, a distanza di circa 13 anni dal collocamento a riposo dell'istante.

In punto di decadenza, sia dal diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico che dal diritto a far valere le proprie ragioni in via giudiziaria, va osservato che il termine triennale di cui all'art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 per la modifica del provvedimento pensionistico in caso di ritenuto *“errore nel computo dei servizi”*, come nel caso di specie, decorre *“dalla data di registrazione del provvedimento”*, ossia dalla data in cui il provvedimento diventa definitivo nel mentre il termine triennale stabilito dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 4 della l. n. 438 del 1992, per la proposizione dell'azione giudiziale in materia di trattamenti pensionistici, decorre *“dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo”*.

Per la valutazione dei predetti termini, necessiterebbe, quindi, la conoscenza del momento esatto in cui il provvedimento attributivo del trattamento pensionistico ha acquistato la qualità della *“definitività”* che, in specie, allo

stato degli atti non è evincibile con certezza.

Tuttavia, ritiene questo Giudice che, in considerazione della evidente infondatezza nel merito della pretesa attorea, l'espletamento di ulteriore attività istruttoria su tale, specifico, punto preliminare non sia di utilità ma, anzi rappresenterebbe un inutile aggravamento della procedura con dilatazione dei tempi processuali, tenuto anche conto che nell'odierna pubblica udienza la Parte ha, peraltro, confermato di avere il trattamento pensionistico definitivo dal 2010 il ch , laddove confermato in atti, renderebbe fondata l'eccezione di decadenza formulata dal Ministero resistente.

2.2. Nel merito, come gi  detto, la pretesa attorea, per le motivazioni di cui appresso   giuridicamente infondata.

La domanda giudiziale proposta impone la veridica nel dettaglio della specifica natura delle ore di insegnamento di cui si chiede il riconoscimento in "quota A" del trattamento pensionistico, ossia se di ore inerenti istituzionalmente ad una cattedra con orario superiore a quello contemplato nell' art. 88 del d.p.r. 31.5.1974 n. 417 (ore eccedenti prestate dal docente oltre l'orario d'obbligo di 18 ore di insegnamento frontale, ma non rientranti nelle attiv  aggiuntive di insegnamento) oppure di *surplus* di orario non obbligatorio assegnato al docente previa sua dichiarazione di disponibilit  e, quindi, svolte volontariamente.

Al riguardo deve considerarsi che, nello specifico ordinamento pensionistico, risultano computabili in "quota A" di pensione (individuata in virt  dell' articolo 13, comma 1, lett. a) del decreto n. 503 del 1992) unicamente gli: "... *emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti che ogni anno costituiscono la*

parte fondamentale della retribuzione corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”.

Si ricorda che nell'art. 13, il decreto 503/1992, con norma transitoria, ha fatto salve le vecchie regole per le anzianità di servizio maturate al 31 dicembre 1992, che vanno a formare la cosiddetta “quota A” (lettera a, art. 13), calcolata dunque sull'ultimo stipendio e voci pensionabili goduti l'ultimo giorno di servizio. La “quota B” (lettera b, art. 13) è, invece, espressione dei nuovi criteri per le anzianità acquisite a decorrere dal 01.01.1993. La disposizione ha inoltre previsto che siano tenute ferme, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile (media delle retribuzioni lorde rivalutate percepite nei 5 anni antecedenti il pensionamento), le norme preesistenti. Dunque, la prima parte della pensione (“quota A”) è calcolata con riferimento alla retribuzione spettante al momento del collocamento a riposo e all'anzianità maturata al 31 dicembre 1992, mentre la seconda parte (“quota B”) è determinata sulla base della media delle retribuzioni percepite nel restante periodo.

Deve sul punto osservarsi che opera per la “quota A” il principio di tassatività sancito dall'art. 43 del DPR n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato, secondo cui sono esclusi dalla base pensionabile gli emolumenti di natura non stipendiale, a meno che la legge istitutiva non ne preveda espressamente la pensionabilità. La base pensionabile ai sensi di detta norma è costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili ivi indicati, con

la precisazione (penultimo comma) che: “*nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile*”. Dal tenore di detta norma, è dato evincere che gli elementi che possono concorrere a determinare la base di commisurazione della pensione sono soltanto quelli indicati nella stessa ovvero quelli per i quali la legge preveda espressamente la valutazione ai fini pensionistici, non residuando alcun margine di discrezionalità in ordine alla enucleazione delle voci pensionabili (conformi Corte conti Sez. II App. n. 334/2000; id. n.172/2001; id. Sez. Lombardia n. 586/2000; id. Sez. Veneto n. 327/2001, n. 114/2009, n. 131/2010). L’emolumento, quindi, deve avere carattere stipendiale “*...risolvendosi in una maggiorazione ordinaria e non episodica della normale retribuzione*”, quindi nella base stipendiale utile a pensione debba essere incluso ogni emolumento che abbia natura fisso e continuativo” (cfr.: Corte dei Conti Sezione Liguria, sent. n. 55/2006 e Sezione Calabria sent. n.782/2004, Cons. di Stato sent.1364/2002 e n.485/2002).

La previsione, infatti, ha teso all'oggettivazione della base di computo delle pensioni (c.d. retribuzione pensionabile), al precipuo scopo di omogeneizzare i relativi trattamenti attraverso l'esclusione dal relativo calcolo di quanto, pur percepito nell'ambito del rapporto di lavoro, sia d'importo incerto, eventuale, nonché esulante dalla retribuzione correlata alla “*normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto*”. Da qui il rilievo dei precitati caratteri di fissità, continuità, ricorrenza e generalità degli emolumenti, non bastando dunque - ai fini di che trattasi - la mera constatazione della sussistenza di

compensi percepiti sulla base della disciplina generale del rapporto di lavoro. Infatti, alla luce del dettato normativo e del pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, non solo di questa Corte (cfr. ex *plurimis*: Sezione III App., n.380/2004, id. n.568/2005, sent. n.420/2005; Sezione Emilia-Romagna, sent. n. 280/1999 e Sezione Lombardia sent. n.842/1995; Sez. Giur. Calabria, sentenza n. 14/2013, Sez. Giur. Toscana, sentenze n. 158/2013 e 161/2013; Sez. Giur. Sardegna, sentenza n. 787/2009; Sez. Giur. Basilicata, sentenza n. 85/2013; Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 1370/2013; Consiglio di Stato, sent. n.177/1996, id. n.1223/1998 e sentenza n. 485/2002) per poter essere conteggiati nella base contributiva ai fini del calcolo del relativo trattamento di quiescenza, gli emolumenti distinti dallo stipendio devono avere carattere ordinario, fisso e permanente e andare a retribuire una prestazione unica e non frazionabile nell'ambito di un servizio istituzionalmente strutturato in maniera unitaria.

Ne consegue che: mentre tra le voci computabili ai fini pensionistici nella “quota B”, con decorrenza dal 1/1/1996, vengono espressamente annoverati dall’art. 2, commi 9, 10, e 11 della legge n. 335 i trattamenti accessori, la “quota A”, in assenza di modifiche legislative, va calcolata in forza dell’art. 43 DPR n. 1092/1973, con riferimento solo agli emolumenti fissi e continuativi e che rappresentano la parte “fondamentale” della retribuzione corrisposta.

Nello specifico, la “quota A” è costituita dagli emolumenti contemplati dall’art. 15 della legge n. 1077/1959 ovvero dagli “*emolumenti fissi e continuativi o ricorrenti ogni anno che costituiscono la parte fondamentale*

della retribuzione corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni legislativi o regolamentari ovvero dei contratti collettivi di lavoro come remunerazione per la normale attività lavorativa richiesta per il posto ricoperto”.

3.1. Chiariti, quindi i termini della questione controversa e passando al merito del caso all’esame, per il riconoscimento delle maggiori competenze economiche nella prima quota di pensione (“quota A”), deve sussistere la prova che il destinatario del trattamento di quiescenza sia stato titolare di una cattedra per la quale, in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale, è prevista una prestazione d’ insegnamento ordinaria superiore alle 18 ore settimanale.

Ciò in quanto mentre è ormai pacificamente riconosciuta la natura stipendiale del compenso percepito dal personale docente della Scuola per le ore di insegnamento eccedenti il limite delle 18 ore settimanali, posto dall'art. 88 del d.p.r. 31.5.1974 n. 417, quando si tratta di orario di cattedra eccedente reso in modo non eventuale ma in applicazione di un preciso piano, ossia quanto nella prestazione resa, di natura obbligatoria, si ravvisano i caratteri della fissità e continuità, diversamente non viene riconosciuta, invece, natura stipendiale agli emolumenti corrisposti in via episodica od eccezionale, ai compensi per lavoro straordinario e a quelli che remunerano prestazioni, pure attinenti al servizio, ma ulteriori, aggiuntive, rispetto agli obblighi istituzionali.

Pertanto, ai fini del trattamento di quiescenza, solo il compenso per le maggiori ore d’insegnamento incluse istituzionalmente in una cattedra con orario superiore a quello contemplato dal più volte citato art. 88, non avendo carattere straordinario od occasionale ma fisso e continuativo può essere

considerato nella retribuzione fondamentale utile per la determinazione della quota di pensione di cui all'art.13, lettera a) del D. Lgs. n.503/1992.

Più specificamente, le surrichiamate disposizioni stabiliscono che:

- 1) le ore aggiuntive alle 18 subiscono un diverso trattamento riguardo alla pensione, nel senso che, se le ore eccedenti sono in esecuzione di un preciso obbligo istituzionale con carattere fisso e continuativo, inclusi i mesi estivi, il relativo compenso deve essere valutato ai fini dell'indennità di buonuscita e considerato nella retribuzione fondamentale ("quota A") utile per la determinazione della quota di pensione;
- 2) se, invece, le ore eccedenti vengono corrisposte ad altro titolo (sostituzione docenti assenti, attività aggiuntive d'insegnamento per il miglioramento dell'offerta formativa o legate a specifici progetti didattici, attività di approfondimento negli istituti professionali, insegnamento in classi collaterali per ore disponibili per tutto l'anno scolastico, corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico ovvero attività di educazione fisica...) la retribuzione va inclusa tra le indennità accessorie e incidono sulla sola pensione come tutto l'accessorio dal 1996 nel caso superi il 18% della base pensionabile.

Nella fattispecie all'esame soccorrono a tale scopo gli esiti dell'approfondimento istruttorio disposto con la già menzionata Ordinanza n. 14/2024 che da, un lato, confermano che il ricorrente nell'a.s. 2009/2010 ha svolto servizio presso il Liceo Artistico Musicale "Foiso Fois" per n. 3 h settimanali (eccedenti il proprio orario d'obbligo) e, dall'altro, chiariscono che detto ore *"non erano inerenti a una cattedra con orario superiore a quello*

contemplato dall'art. 88 del DPR n. 417/1974".

Emerge, inoltre, dagli atti che, in conformità alla normativa vigente all'epoca e alle disposizioni organizzative impartite dal Ministero dell'Istruzione (art. 191 del d.lgs. n. 297/1994 - C.M. n. 78 del 09/09/2009 - C.M. n. 80 del 19/10/2005 - C.M. n. 4987 del 02/10/2000), le ore d'insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo (3 h) erano state attribuite dal Liceo Artistico Musicale "Foiso Fois" mediante lettera d'incarico, sulla base di dichiarata disponibilità del docente e autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico del Liceo "Pacinotti" di Cagliari in cui il ricorrente all'epoca era in servizio a tempo indeterminato.

Emerge, altresì, che:

- 1) l'incarico attribuito era stato svolto dal ricorrente al di fuori del proprio ordinario orario di servizio;
- 2) che la remunerazione delle ore in questione, avvenuta nel rispetto delle norme collettive di cui all'art. 70 comma 3° CCNL Comparto Scuola 1995, è stata corrisposta mediante bonifico bancario, effettuato direttamente dall'Istituzione Scolastica ricevente la prestazione, quale corrispettivo dell'attività svolta e, quindi, non con il Fondo d'Istituto come, invece, avviene per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, del menzionato CCNL di comparto del 1995;
- 3) detta retribuzione non è stata conglobata nel trattamento stipendiale ed è stata assoggettata ad aliquota fiscale del 27%, nonché a ritenute previdenziali a carico dipendente (8,80% INPDAP e 0,35% F.C.) e Stato (24,20%

INPDAP).

Ne consegue che il trattamento economico accessorio rivendicato dal ricorrente non soddisfa i requisiti richiesti, in modo tassativo, dall'art. 43 del d.P.R. n. 417/1988 e, pertanto non può trovare ingresso nel computo della "quota A" del trattamento pensionistico.

2.5. Alla luce di quanto sin qui affermato, il ricorso si rivela privo di giuridico fondamento e deve essere respinto.

Data la complessa natura della causa, che ha reso necessario l'espletamento di approfondimenti istruttori, e le oscillazioni giurisprudenziali che in passato hanno caratterizzato la materia, sussistono apprezzabili motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio, tenuto anche conto del parziale riscontro all'ordine istruttorio e dell'assenza in aula delle amministrazioni resistenti che, qualora presenti, avrebbero potuto fornire elementi utili ai fini anche del riscontro definitivo delle sollevate questioni preliminari.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti

Così deciso in Cagliari, nella pubblica udienza del 18 febbraio 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 07/03/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus